



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2008

Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali

ONOREVOLI SENATORI. - Una democrazia moderna deve tenere ben distinti il ruolo della politica da quello dell'economia. È chiaro che la prima cerca di tenere in equilibrio interessi diversi, quando non contrapposti, per individuare e consentire scelte tali da garantire un ordinato sviluppo del paese. È necessario, infatti, evitare che l'attività legislativa e di governo, ai vari livelli, possa essere orientata da interessi economici che, inevitabilmente, potrebbero non rappresentare gli interessi generali.

Per questa ragione è opportuno sterilizzare il più possibile le azioni politiche da quelle strettamente economiche che, tra l'altro, potrebbero essere influenzate dal fenomeno della globalizzazione dei mercati con una conseguente sudditanza del potere politico e quindi del Parlamento a quello economico.

La disciplina dell'ineleggibilità, dell'incompatibilità e del conflitto di interessi, se è indispensabile per una democrazia compiuta, può limitarne e correggerne le possibili distorsioni. Tale disciplina, infatti, è ispirata non all'esigenza di consentire al popolo di scegliere liberamente, ma di sottoporre la stessa scelta popolare a limiti, così come vuole l'articolo 1 della Costituzione, per cui la sovranità appartiene al popolo ma si esercita nei modi stabiliti dalla legge. Questo significa, in altri termini, che la democrazia, intesa come governo del popolo, deve sottostare anch'essa a norme che temperano le decisioni popolari, nel nome di altri interessi pubblici, quali quello della distinzione tra proprietà e potere, quello della separazione tra interessi privati e interessi pubblici, quello della divisione degli stessi poteri pubblici.

L'interferenza tra potere politico e potere economico, ovvero tra interesse pubblico e interesse privato, è un tema non nuovo che ha subito nel tempo una sua elaborazione.

La disciplina normativa che ancora oggi regola le cause di incompatibilità ed ineleggibilità riflette una concezione dello Stato che non esiste più. L'idea che soltanto l'apparato dei pubblici poteri attraverso i titolari dei suoi organi possa condizionare la libertà del singolo, influenzando sulla sua scelta elettorale, perde qualsiasi consistenza se si pensa ai centri di potere rappresentati dai grandi potentati economici e al moltiplicarsi dei gruppi di interesse in grado di incidere sulla sfera pubblica.

In tal senso l'attuale normativa degli impedimenti elettorali appare superata ed emerge, con assoluta chiarezza, la necessità di regolare la posizione di soggetti che, a vario titolo, hanno una posizione dominante nel controllo dei media ma anche di soggetti presenti nel campo di gangli vitali dell'economia del paese. Pertanto le premesse teoriche in cui è stato qui inquadrato il conflitto d'interessi hanno evidenziato le degenerazioni che esso può causare alle dinamiche del processo rappresentativo. Quindi l'emersione e la prevalenza degli interessi privati nei circuiti decisionali fondamentali (parlamentari e governativi) hanno sottolineato che occorre ricreare le condizioni di una rappresentanza politica non subordinata a tali interessi particolari. L'unica strada percorribile, dunque, consiste nella rivisitazione e nell'aggiornamento degli istituti dell'incompatibilità, dell'ineleggibilità e del conflitto d'interessi, tenendo ovviamente conto anche dei nuovi mezzi di comunicazione politica.

L'ordinamento statale, attraverso i soggetti di volta in volta competenti, individua gli interessi della sua collettività. Coloro che esercitano funzioni pubbliche, pertanto, dovranno agire per il perseguimento di interessi pubblici nell'interesse della collettività.

Dunque, in un ordinamento democratico, l'interesse pubblico rappresenta il fine per il quale vengono attribuiti poteri a coloro che ricoprono cariche o uffici pubblici, il cui esercizio non potrà quindi avvenire per scopi diversi. Quando il titolare di un ufficio statale agisce è come se, nella sostanza, agisse lo Stato stesso cui si imputano automaticamente le azioni del primo grazie al cosiddetto rapporto di immedesimazione organica.

La materia del conflitto di interessi tende a prevenire situazioni nelle quali interessi privati, facenti capo a soggetti che svolgono incarichi nel pubblico interesse, possono condizionare l'adozione, la direzione e la portata delle scelte che i soggetti medesimi avrebbero effettuato in assenza di tali interessi. La disciplina rientra, peraltro, in un più ampio genere di questioni di carattere culturale, ma soprattutto etico, insieme a diversi argomenti quali l'attività politica dei funzionari pubblici, l'attività successiva al mandato espletato o all'incarico ricoperto, il nepotismo ed anche l'*insider trading*. È possibile dare un contenuto alla materia del conflitto di interessi anche definendone i confini ovvero delimitandone l'ampiezza. Limitrofi, infatti, ma diversi sono i settori della trasparenza e della pubblicità, del *lobbying* e del finanziamento ai partiti, dei reati contro la pubblica amministrazione.

Per conflitto d'interessi, in accezione pubblicistica, s'intende il contrasto tra interessi particolari e generali relativo all'esercizio di diritti di libertà differenti. Contrasto cui possono essere conferiti contenuti diversi. C'è innanzitutto l'aspetto patrimoniale inerente alla possibilità che chi esercita il potere politico favorisca i propri interessi (specie d'impresa: articoli 41, 42, 43 della Costitu-

zione) a danno di quelli generali (articoli 67, 97, 98 della Costituzione). Allo stesso tempo va considerata la possibilità che gli interessi, o la condizione in cui si trova il soggetto del potere politico, possano di per sé favorirlo. La regolazione della disciplina del «conflitto di interesse» nell'abito giurispubblicistico pone rilevanti problemi di giustizia e di efficienza complessiva del sistema democratico. In primo luogo quello della asimmetria delle regole, secondo cui possono esservi, ad esempio, per gli uomini di governo norme meno severe rispetto a quelle riservate agli altri addetti della «macchina» statale.

Un secondo ordine di problemi riguarda il carattere vincolante delle norme che attengono all'ineleggibilità, all'incompatibilità, ai conflitti di interesse in senso stretto ed all'obbligo di astenersi da decisioni «conflittuali». Vi è da dire, a tal proposito, che è diffusa l'idea maturata da Rousseau (ne «Il contratto sociale»), per cui la scelta del popolo mette colui che è stato eletto «al di sopra delle leggi». Di qui ne consegue l'idea per nulla condivisibile in uno stato di diritto, che l'investitura popolare sia come un «bagno purificatore» che superi, di fatto, ogni vincolo normativo non solo di livello ordinario, ma, addirittura costituzionale.

In terzo luogo, ci si deve legittimamente domandare se, e fino a che punto, una democrazia compiuta può vivere, ovvero definirsi tale, senza una compiuta disciplina di ineleggibilità, incompatibilità, conflitti di interesse, obblighi di astensione. Il problema risulta essere particolarmente acuto in Italia in cui la disciplina è lacunosa, scarna e poco incisiva. Emerge dunque in modo evidente come il legislatore italiano abbia mostrato poca sensibilità a tal riguardo.

Sia il regime dell'ineleggibilità sia quello delle incompatibilità va infatti ripensato non soltanto per le incertezze interpretative ed applicative che si sono evidenziate nel corso degli anni, ma soprattutto perché le ipotesi relative all'esercizio delle attività

economiche appaiono superate dai tempi e dai fatti.

A questo proposito è da segnalare che nel 1994, in una globale incertezza normativa, con l'elezione a deputato e con l'ascesa al governo dell'onorevole Silvio Berlusconi, fondatore del movimento di «Forza Italia» e, allo stesso tempo, proprietario del secondo gruppo industriale italiano che contava (e che conta) vastissimi interessi nel settore della televisione e dell'editoria, si è posto, per la prima volta in maniera concreta, il problema del conflitto di interessi. Problema riguardante non più solo il titolare della carica di deputato, ma anche di Presidente del Consiglio dei ministri, quella di Ministro della Repubblica ovvero di Sottosegretario di Stato. Non si era, infatti, mai verificato, nella comune esperienza democratica che il proprietario dell'intero settore televisivo privato, della maggiore impresa di raccolta pubblicitaria e della più importante casa editrice, potesse concorrere nelle elezioni politiche con un proprio partito personale (formato originariamente con l'utilizzazione di quadri «spostati» per la specifica missione dagli stessi organici aziendali).

Il successo elettorale di tale progetto rese, da un lato, impossibile l'invalidazione, sulla base di norme «interpretabili», dalla stessa maggioranza di cui era *leader* e perno ma la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati sembra aver dato ragione alla tesi testé riportata anche successivamente. Infatti, nella deliberazione assunta da tale organo il 17 ottobre 1996, richiamando la decisione del 20 luglio 1994 riguardante la precedente legislatura, stabilì che la dizione «in nome proprio» presente nell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per qualificare la titolarità di una concessione al fine di individuare un caso di ineleggibilità, doveva intendersi rigorosamente «in nome proprio». Attraverso questa interpretazione dichiaratamente restrittiva

(definibile come politicamente necessitata anche se giuridicamente assai discutibile) fu dichiarata l'insussistenza di cause di ineleggibilità per l'onorevole Silvio Berlusconi in quanto non titolare di concessione in nome proprio, dato che la sua posizione rispetto alla società Mediaset era solo quella di titolare della maggioranza del pacchetto azionario.

Tale pronuncia ha riproposto, evidentemente, due ordini di problemi: da un lato si dimostra, ancora una volta, l'inconsistenza delle norme vigenti; dall'altro lato riemerge il problema della «politicità» di tale pronuncia e degli effetti distorti a cui questa può condurre.

Una interpretazione che ha portato sempre più spesso in evidenza i macroscopici e ripetuti conflitti di interesse dello stesso *leader* del centrodestra ma è bene ricordare che i conflitti di interesse sono presenti anche nei livelli locali (comuni, province, regioni e relativi enti o società strumentali) e meritano la stessa attenzione per evitare che il fenomeno diventi dilagante, favorisca impropri controlli della vita socio-economica e determini la nascita di fenomeni di cattiva amministrazione.

Nella XIV legislatura è stata approvata la legge 20 luglio 2004, n. 215, che risulta totalmente inadeguata alla soluzione dei conflitti di interessi che potrebbero sorgere per i titolari di cariche di Governo. Per questo motivo, con la presente iniziativa legislativa, che riprende la proposta di legge già presentata nella XV legislatura alla Camera dei deputati ed esaminata accuratamente dalla Commissione Affari costituzionali (atto Camera n. 1318-A), si intende aprire un costruttivo dibattito parlamentare, per giungere in tempi rapidi all'approvazione di una normativa equa ed efficace.

Come detto, stabilire un regime di incompatibilità tra cariche di Governo e l'esercizio di attività professionali o imprenditoriali, o il possesso di attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi, nonché

impedire che le decisioni di Governo possano essere condizionate da interessi propri o privati facenti capo ai soggetti che le assumono, è condizione determinante per il corretto funzionamento di una compiuta democrazia. A maggior ragione una legge si rende necessaria ove i membri del Governo possiedano partecipazioni rilevanti nel settore dell'informazione e delle comunicazioni di massa, nel quale l'esistenza di tali posizioni può alterare il libero formarsi del consenso politico, minando alla base i meccanismi della democrazia rappresentativa.

Il presente disegno di legge intende, dunque, da un lato colmare una profonda lacuna legislativa e dall'altro adeguare l'ordinamento dell'Italia a quello di altre grandi democrazie occidentali che da tempo si sono dotate di norme e organismi capaci di risolvere i casi di conflitti di interessi dei titolari di cariche pubbliche. Il disegno di legge si ispira alle esperienze già maturate in altri paesi, e in primo luogo a quella degli Stati Uniti d'America, che, a un'etica pubblica particolarmente attenta e severa con i casi di commistione di interesse privato e ruolo pubblico, unisce norme e istituzioni che hanno mostrato di sapere assicurare il conseguimento dell'obiettivo di prevenire l'insorgenza del fenomeno.

Per concludere la premessa, è utile ricordare che la legge, di cui si chiede l'approvazione, tende ad eliminare tutti i potenziali conflitti di interesse e, ovviamente, cura una deformazione del sistema assai diffuso ai vari livelli.

La presente proposta normativa si compone di 20 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Il capo I reca i principi generali della legge.

L'articolo 1 sancisce il principio secondo cui tutti i titolari di cariche pubbliche sono tenuti ad operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici loro affidati ed hanno conseguentemente l'obbligo di astenersi da qualunque decisione che possa produrre un vantaggio rilevante nel loro patrimonio perso-

nale ovvero in quello dei congiunti o di altri che siano con loro legati da rapporti di interesse. Per congiunti si intendono, qui, il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il quarto grado e le persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico. I medesimi obblighi risultano gravanti anche sul personale sottoposto a poteri di nomina e revoca, di indirizzo e controllo ad opera dei titolari di cariche pubbliche.

Posto tale principio generale, il provvedimento definisce, all'articolo 2, il conflitto di interessi con riferimento alle cariche pubbliche di governo nazionale, regionale e locale: vale a dire il Presidente del Consiglio dei ministri e i Vicepresidenti, i Ministri e i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo, i presidenti di regione e di provincia, i componenti delle giunte regionali e provinciali, nonché i sindaci e i componenti delle giunte comunali dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o capoluogo di provincia. Sussiste conflitto di interessi, ai fini del provvedimento in esame, quando il titolare di una delle predette cariche sia altresì titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza; ovvero quando sia preposto, a vario titolo, alla cura di un tale interesse; ovvero quando ne sia titolare un suo congiunto, fino al quarto grado.

Il capo II ha ad oggetto l'incandidabilità e l'ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore.

L'articolo 3 sancisce nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore. In particolare, si dichiarano «non candidabili», e non meramente ineleggibili, alla carica di deputato e senatore coloro che sono stati condannati in via definitiva per un delitto non colposo. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle suddette condizioni sarà - ai sensi del comma 5 dell'articolo 6-bis del testo

unico introdotto dall'articolo 3 medesimo - dichiarata nulla.

L'articolo 4 contribuisce a chiarire - senza equivoci - il campo delle ineleggibilità già sancite dall'articolo 7 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Si stabilisce, in particolare, che non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico. Si dichiarano altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario. Si intendono per «rilevanti» le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo nonché le partecipazioni superiori allo 0,5 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 5 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

Tali cause di ineleggibilità non si applicano, tuttavia: a) agli amministratori delle predette società qualora siano cessati dalla carica almeno 180 giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i

sette giorni successivi la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno 120 giorni; b) ai proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente disposizione, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

Con l'articolo 5, che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sancisce l'ineleggibilità a sindaco di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e a presidente della provincia per coloro che ricoprono la carica di deputato o di senatore. Tali cause perdono di effetto qualora l'interessato cessi dal mandato parlamentare per dimissioni non oltre novanta giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature o in caso di elezioni anticipate, entro i 15 giorni successivi delle stesse.

Gli articoli 6 e 7 conferiscono all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità» il dovere di esercizio di tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente proposta normativa, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di governo di cui agli articoli successivi. Si prevedono, tuttavia, incrementi economici e di personale alla struttura organica attuale della suddetta Autorità.

Il capo III reca le norme per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari delle cariche di governo statali.

L'articolo 8 definisce l'ambito soggettivo di applicazione della presente proposta normativa circoscrivendola al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Vicepresidenti, ai Ministri, ai Viceministri, ai Sottosegretari di Stato ed ai commissari straordinari del Governo.

L'articolo 9 sancisce le cause ostative all'assunzione delle cariche di Governo (indicate dall'articolo 8 per coloro che siano stati rinviati a giudizio per reati non colposi. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni suddette sono nulle e gli atti eventualmente compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli ed inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

L'articolo 10 prevede, in capo ai titolari delle cariche di governo e ai congiunti, obblighi di dichiarazione funzionali a far emergere le situazioni di conflitto di interessi. Queste sono di due specie fondamentali: a carattere «personale» (derivanti dalla titolarità di cariche o dallo svolgimento di attività) e a carattere patrimoniale (derivanti dal possesso di patrimoni significativi per ammontare o natura). Al fine, dunque, di mettere l'Autorità in condizione di accertare l'eventuale esistenza di conflitti di interessi in capo ai titolari delle predette cariche di governo, questi hanno l'obbligo di dichiarare all'Autorità stessa, entro venti giorni dall'assunzione della carica, gli incarichi ricoperti e le attività svolte in Italia e all'estero, nonché la composizione del proprio patrimonio (con riguardo a diritti reali su beni immobili o su beni mobili iscritti in pubblici registri; titolarità di imprese individuali; quote di partecipazione in società; partecipazioni in associazioni o società di professionisti; strumenti finanziari; reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche; beni di valore superiore a 50.000 euro destinati alla fruizione propria o dei congiunti).

I titolari delle predette cariche di governo hanno altresì l'obbligo di dichiarare gli eventuali *trust* di cui siano disponenti, beneficiari,

trustee o guardiani, nonché ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura. Hanno infine l'obbligo di comunicare entro venti giorni tutte le variazioni che intervengano nella situazione inizialmente dichiarata, con riferimento a tutti i suoi elementi. Gli stessi obblighi di dichiarazione, salvo quelli relativi agli incarichi ricoperti e alle attività svolte, gravano sui congiunti con riferimento alle rispettive situazioni patrimoniali. L'Autorità può, in ogni caso, compiere accertamenti sulla veridicità e completezza di tutte le dichiarazioni, attraverso l'apposito nucleo della Guardia di finanza di cui si è fatto cenno. Può inoltre acquisire d'ufficio tutti gli elementi che reputi utili per conoscere gli interessi economici e patrimoniali dei titolari delle cariche di governo e dei loro congiunti. È sancito, infine, il diritto, per tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, di conoscere le dichiarazioni rese dagli interessati, facendone richiesta scritta all'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 11, l'Autorità accerta i casi in cui il titolare della carica di governo può, nell'esercizio delle sue funzioni, prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, siano tali da produrre nel suo patrimonio o nel patrimonio dei suoi congiunti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento; ovvero i casi in cui può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni destinate a ristrette categorie di soggetti nelle quali egli stesso rientri e tali da produrre nel suo patrimonio o in quello dei congiunti un vantaggio economicamente rilevante. L'Autorità informa quindi il titolare della carica di governo del fatto che in tali casi egli ha l'obbligo di astenersi dalla decisione, dall'atto o dal partecipare alla deliberazione in

questione. Ne dà inoltre comunicazione ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri affinché ne informi il Consiglio dei ministri. L'obbligo di astensione resta peraltro un obbligo generale, essendo sancito dall'articolo 1. Il titolare della carica di governo vi soggiace, pertanto, quando ne ricorrono i presupposti, anche in mancanza dell'informativa dell'Autorità. Per cui, qualora in un determinato caso specifico egli dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione o comunque ritenga di poter essere in conflitto di interessi, deve immediatamente investire della questione l'Autorità, la quale dovrà pronunciarsi entro cinque giorni, trascorsi inutilmente i quali l'interessato potrà ritenersi non soggetto all'obbligo di astensione. In pendenza del termine è comunque tenuto ad astenersi.

Ai sensi dell'articolo 12, l'Autorità accerta se il titolare della carica di governo ricopra cariche o svolga attività o prestazioni incompatibili con la carica di governo stessa in quanto tali da determinare un conflitto di interessi. A tal fine, il disegno di legge individua puntualmente (ai commi 1 e 2) le cariche, attività e prestazioni incompatibili con la carica di governo. Nel caso in cui il titolare della carica di governo versi in una situazione di incompatibilità di questo primo tipo, l'Autorità gliene dà comunicazione, invitandolo ad optare, entro trenta giorni, tra la carica di governo e la posizione incompatibile. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine, salve comunque le impugnazioni, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In altre parole, la proposta di legge attribuisce un significato giuridico al silenzio del titolare della carica di governo.

Dell'esistenza di una situazione di incompatibilità e del conseguente invito ad optare, come anche dell'eventuale mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, l'Autorità informa, se si tratta del Presidente del Consiglio o di un ministro, il Presidente

della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri; se si tratta delle altre cariche di cui all'articolo 8, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Del mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto viene informato altresì l'interessato, in quanto da tale mancato esercizio consegue per lui l'effetto giuridico che si è detto. In ogni caso, a decorrere dalla data della comunicazione e nelle more dell'esercizio dell'opzione, il titolare della carica di governo è tenuto ad astenersi, nell'esercizio delle sue funzioni, dalle decisioni, dagli atti dalle deliberazioni in conflitto di interessi. Le incompatibilità generali indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 perdurano per i dodici mesi successivi alla cessazione della carica di governo con riferimento ad attività o incarichi in enti e società aventi fine di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta. Va precisato che tra le posizioni incompatibili con la carica di governo c'è l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie (comma 1, lettera d)).

Per quanto riguarda le incompatibilità di carattere patrimoniale, l'Autorità accerta, ai sensi dell'articolo 13, se il titolare della carica di governo abbia la proprietà di un patrimonio superiore ai quindici milioni di euro in beni (ad esclusione dei titoli di Stato) la cui natura, tenuto conto delle specifiche funzioni di governo dell'interessato, è tale da determinare un conflitto di interessi, ovvero abbia la proprietà o il controllo di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato. Va precisato che, se la proprietà o il controllo dell'impresa fanno capo ad un piccolo imprenditore, esse non rilevano ai fini della disciplina del presente articolo. Nel caso in cui il titolare della carica di governo versi in una situazione di incompatibilità di questo tipo, l'Autorità gliene dà comunicazione, invitandolo ad optare, entro trenta giorni, tra il mantenimento della carica di

governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. L'invito ad optare è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*. In ogni caso, il titolare deve provvedere entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'invito. Se invece il titolare della carica di governo omette di optare entro il termine, salve le impugnazioni previste, si intende che abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo, e quindi che abbia rinunciato a quest'ultima ed al suo conseguente decadimento. Di ciò si pubblica notizia nella *Gazzetta ufficiale* e, a decorrere da tale momento, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. Dell'esistenza di una situazione di incompatibilità e del conseguente invito ad optare, come anche dell'eventuale mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, l'Autorità informa, se si tratta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri; se si tratta delle altre cariche di cui all'articolo 8, i Presidenti delle Camere ed il Presidente del Consiglio dei ministri. Del mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto viene informato altresì l'interessato, in quanto consegue per lui l'effetto giuridico che si è detto. Si sancisce, inoltre, che le cariche di governo sono altresì incompatibili con il possesso, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario. Sono incompatibili inoltre, con la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a 10 milioni di euro,

tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

Il capo IV (articoli 14, 15 e 16) reca sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e degli obblighi di astensione.

Il capo V tratta del conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali e locali.

L'articolo 17 delega il Governo a dettare, con propri decreti legislativi, una disciplina idonea a prevenire e sanzionare il conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali e locali.

Per quanto riguarda lo specifico punto delle incompatibilità dei titolari di cariche di governo regionali, l'articolo 18 si limita a stabilire i principi fondamentali, demandando la disciplina di dettaglio alla legislazione regionale, nel rispetto dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Il capo VI interviene in materia di sostegno privilegiato nel settore delle comunicazioni, delle telecomunicazioni, dell'editoria, anche a mezzo *internet*.

L'articolo 19 demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di vigilare sulle campagne elettorali nazionali, regionali e locali. L'Autorità verifica che i candidati alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di presidente di regione o di provincia e di sindaco di comuni con più di 15.000 abitanti non ricevano un sostegno privilegiato da imprese operanti nel settore della comunicazione, delle telecomunicazioni e dell'editoria anche a mezzo *internet* che facciano capo a loro, ai coniugi, ai parenti entro il secondo grado o a persone ad essi soggette ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica inoltre che le imprese operanti nei predetti settori assicurino la *par condicio* dei candidati alle cariche di governo e si

astengano quindi da atti idonei a falsare la campagna elettorale incidendo sul risultato. Ove accerti comportamenti in violazione di tali precetti, l'Autorità diffida l'impresa dal persistere e le impone di adottare misure correttive. In caso di inottemperanza, irroga le sanzioni appositamente previste. L'Autorità sorveglia l'attività delle imprese in questione anche nel periodo successivo alla campagna elettorale.

L'articolo 20 demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di vigilare sul-

l'attività delle imprese operanti nel settore radiotelevisivo nazionale anche al di fuori delle campagne elettorali per verificare che non forniscano un sostegno privilegiato ai titolari di cariche di governo, monitorando la programmazione per accertare eventuali squilibri di informazione a favore di questi ultimi nel qual caso dispone la diffusione di rettifiche o adotta altre misure di ripristino dell'equilibrio tra le parti politiche.

Il capo VII provvede alla copertura finanziaria della legge (articolo 21).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici)

1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

2. I titolari di cariche pubbliche hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il quarto grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante.

3. I titolari di cariche pubbliche hanno altresì l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, recando ad esse un vantaggio economico rilevante.

4. I medesimi obblighi di astensione di cui al presente articolo gravano sul personale sottoposto a poteri di nomina e revoca e di indirizzo e controllo ad opera dei titolari di cariche pubbliche di cui ai commi 2 e 3.

Art. 2.

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o capoluogo di provincia è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi, e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2391 del codice civile, nei confronti di amministratori pubblici, compresi sindaci, presidenti di provincia e componenti delle rispettive giunte che siano titolari di un interesse economico privato individuato ai sensi del comma 1.

3. Sussiste inoltre conflitto di interessi nei casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o affini entro il quarto grado del titolare di una carica di governo, ovvero del presidente di una regione, del componente di una giunta regionale, del presidente o del componente di una giunta provinciale, del sindaco o del componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o capoluogo di provincia o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico siano titolari di interessi economici privati che possano condizionarlo nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o che possano alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

4. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il pre-

sidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o capoluogo di provincia è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

CAPO II

INCANDIDABILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

Art. 3.

*(Nuove disposizioni in materia
di incandidabilità alla carica
di deputato o di senatore)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al Capo II, del Titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Candidabilità ed eleggibilità»;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla».

Art. 4.

(Nuove disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di deputato o di senatore)

1. Dopo l'articolo 7 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

3. Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunica-

zioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.

4. Ai fini di cui al comma 3, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo ovvero che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori allo 0,5 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 5 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

5. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non si applicano:

a) agli amministratori delle società di cui al presente articolo qualora siano cessati dalla carica almeno sei mesi prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno quattro mesi;

b) ai proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente disposizione, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*I-bis*. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore o di deputato, coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 6-*bis* del citato testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

3. All'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-*bis* del presente testo unico».

4. All'articolo 22, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione so-

stitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità, nonché di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità»;

b) dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) cancella i nomi dei candidati la cui dichiarazione non risulti conforme alle disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo».

Art. 5.

(Nuove disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di sindaco di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente della provincia)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non sono eleggibili a sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e a presidente della provincia coloro che ricoprono la carica di deputato o di senatore.

1-ter. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1-bis non hanno effetto se l'interessato cessa dal mandato parlamentare per dimissioni non oltre novanta giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature, ovvero 15 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, in caso di fine anticipata della legislatura»;

b) all'articolo 72, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il candidato sindaco deve altresì presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 del presente testo unico»;

c) all'articolo 74, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il candidato sindaco deve altresì presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 del presente testo unico».

Art. 6.

(Nuove funzioni e nuovi poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevista dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di governo di cui all'articolo 8.

2. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.

3. L'Autorità può chiedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le notizie e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

4. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli

accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. Le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità, idonee a garantire a tutti gli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema.

6 L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Personale aggiuntivo dell'Autorità)

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste dalla presente legge, il numero dei contratti previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di dieci unità. Agli stessi fini, l'Autorità può avvalersi di personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando nel limite di dieci unità.

2. Le spese del personale aggiuntivo dell'Autorità è posto a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari complessivamente a 500.000 euro per

ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO

Art. 8.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai titolari di cariche di governo.

2. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: «della nazione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, operando esclusivamente per la cura degli interessi pubblici».

Art. 9.

*(Cause ostative all'assunzione
delle cariche di governo)*

1. Non possono ricoprire le cariche di cui all'articolo 8 coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.

2. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli ed inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano nel caso le cause ostative di cui al comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3.

3. Le disposizioni previste ai commi 1 e 3 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la nomina è di competenza di uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 8.

4. La nomina alla carica di governo di coloro che rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1 è nulla ed inefficace, salva ogni sua ulteriore responsabilità. I medesimi effetti si determinano nel caso in cui le cause ostative previste nel primo periodo del presente comma intervengano successivamente all'assunzione di una delle cariche di governo.

Art. 10.

(Dichiarazioni)

1. Entro venti giorni dalla data di assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 8, il titolare della stessa dichiara all'Autorità:

a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;

b) i propri impieghi pubblici o privati;

c) la propria iscrizione in albi professionali;

d) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici. Nella dichiarazione sono altresì indicate le cariche in atto al momento dell'assunzione della carica di governo e quelle cessate nei dodici mesi precedenti.

2. Entro venti giorni dalla data di assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 8, il titolare della stessa è tenuto a depositare all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

b) la titolarità di imprese individuali;

c) le quote di partecipazione in società;

d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività, ivi indicati, svolti all'estero.

4. Alla dichiarazione indicata nel comma 2 è allegata una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF, nonché

un elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili di valore superiore a 50.000 euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado, nonché delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

5. Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF, i titolari delle cariche di cui all'articolo 8 sono tenuti a depositare presso l'Autorità una copia della dichiarazione stessa.

6. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 8 all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.

7. Entro i venti giorni successivi alla cessazione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 8 sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 6 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica.

8. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, da parenti e affini entro il quarto grado del titolare della carica di governo e dalle persone con esso stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

9. Le dichiarazioni e comunicazioni indicate nei commi da 1 a 8 sono effettuate sulla base di modelli predisposti dall'Autorità.

10. L'Autorità può compiere accertamenti sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni attraverso il nucleo del Corpo della Guardia di finanza.

11. In qualsiasi momento l'Autorità può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 8 avvalendosi del nucleo del Corpo della guardia di finanza.

12. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 facendone richiesta scritta all'Autorità. Entro quattro mesi dalla sua prima riunione, la medesima Autorità stabilisce le regole per facilitare l'accesso degli aventi diritto alla suddetta documentazione

13. L'Autorità può non rendere pubblici i documenti che, depositati ai sensi del presente articolo, riguardino posizioni beneficie spettanti a soggetti diversi dal titolare della carica di governo che risultino negli eventuali *trust* dei quali il titolare faccia parte, o che abbia istituito, ai sensi di una legge diversa da quella che disciplina il conflitto di interessi purché tali posizioni risalgano almeno a ventiquattro mesi prima dell'assunzione della carica di governo.

Art. 11.

(Astensione)

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 10, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 8, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, che, pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 10, un vantaggio economicamente rilevante informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione.

2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 12, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 del presente articolo anche se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 8, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 8, un vantaggio economicamente rilevante.

3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il titolare della carica di governo soggiace comunque al generale obbligo di astensione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove ne ricorrano i presupposti.

4. Quando il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 8 dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità.

5. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

6. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 8 è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.

7. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, in caso di adozione di atti dovuti.

Art. 12.

(Incompatibilità generali)

1. Le cariche di cui all'articolo 8 sono incompatibili con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l'esercizio di una funzione di governo;

b) qualunque impiego pubblico o privato;

c) l'esercizio di attività professionali, o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite, ad eccezione di quelle estranee alla carica di governo ricoperta;

d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le prestazioni, le attività e le cariche di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. L'imprenditore individuale, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, istituisce un *trust* ovvero provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, conferendo procura generale a gestire in piena autonomia sino alla cessazione dalla carica di governo.

4. L'incompatibilità prevista alla lettera *d)* del comma 1 del presente articolo non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

5. L'incompatibilità prevista nei commi 1 e 2 perdura per dodici mesi dalla cessazione dalla carica di governo con riferimento ad attività o incarichi in enti o società aventi fine di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta.

6. I dipendenti pubblici e privati che assumano una delle cariche di cui all'articolo 8 sono collocati in aspettativa, o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.

7. Dopo l'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 8, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare, ovvero siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica pubblica.

8. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere da tale data, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 11.

9. Della comunicazione e dell'invito ad optare tra la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro e quella incompatibile l'Autorità informa il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 8 l'Autorità informa i Presidenti delle Camere

e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito ad optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 8 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e pertanto decade immediatamente dalla carica.

11. Nel caso di cui al comma 10, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro l'interessato, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei ministri, il quale dispone gli atti di sua competenza al fine di dichiarare la cessazione dalla carica del Ministro interessato. Per le altre cariche, l'Autorità informa l'interessato, i Presidenti delle Camere ed il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale dispone immediatamente gli atti di sua competenza al fine di provvedere alla revoca delle nomine in questione.

Art. 13.

(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di governo)

1. Le cariche di cui all'articolo 8 sono incompatibili:

a) con la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 15 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato, la cui natura, in relazione alle specifiche funzioni di governo attribuite, configura l'ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) con la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione

o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

2. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera *a*) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo (PIL).

3. L'Autorità, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, accerta entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 10 la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 11.

4. L'Autorità informa della comunicazione e dell'invito di cui al comma 3 per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 8 l'Autorità informa i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. L'invito a esercitare

l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 3 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e pertanto decade dalla carica stessa.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 8 l'autorità informa i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.

7. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data della pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

8. La causa di incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità.

9. Le cariche di cui all'articolo 8 sono, altresì, incompatibili:

a) con il possesso, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;

b) con la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nel medesimo settore di mercato, superiore a 10 milioni di euro, tale da

configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

10. Il limite di 10 milioni di euro indicato nella lettera *b)* del comma 9 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del PIL

11. Nei casi di impresa individuale, si applica il comma 3 dell'articolo 9.

12. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori allo 0,5 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 5 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

13. Nei casi previsti dalla lettera *b)* del comma 9, l'Autorità è tenuta a valutare, in particolare, se il titolare della carica di Governo possa, direttamente o indirettamente, influenzare l'attività dell'impresa ovvero il settore di mercato nel quale l'impresa opera. L'Autorità applica quindi le medesime disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

14. Nel caso in cui il titolare della carica di governo abbia optato per il mantenimento della carica e, quindi, per l'alienazione totale o parziale dei beni e delle partecipazioni che determinano le situazioni di incompatibilità di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, alla stessa deve provvedersi secondo gli adempimenti necessari concordati con l'Autorità, nel quale sono indicati quali beni è necessario dismettere ed in quale quantità. Nel caso in cui si sia verificata la condizione di cui al comma 9, lettera *b)*, l'Autorità deve indicare altresì i limiti del reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari affinché non persistano

o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi.

15. Nei casi di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, dal momento dell'invito all'opzione di cui al comma 3, l'esercizio del diritto di voto delle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente e anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, facciano parte delle attività patrimoniali degli interessati, è sospeso sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'attestazione di cui al comma 8.

16. Nei sessanta giorni successivi all'assunzione dell'incarico incompatibile ai sensi della presente legge, le assemblee delle società nelle quali i titolari delle cariche di governo possiedono partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 12, sono convocate dagli organi statutariamente competenti per deliberare sulla conferma o sulla sostituzione dei relativi amministratori.

17. Se l'assemblea non è convocata nel termine indicato nel comma 16, il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società, su ricorso dell'Autorità, ordina per decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

CAPO IV

SANZIONI

Art. 14.

(Violazioni dell'obbligo di dichiarazione)

1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione imposti dall'articolo 10 al titolare della carica di governo, l'Autorità lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni.

2. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000.

3. La sanzione prevista nel comma 2 si applica anche nel caso in cui siano presentate dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.

4. In caso di totale o parziale inadempimento di uno o più degli obblighi di dichiarazione imposti dall'articolo 10 al coniuge, a parenti e affini entro il quarto grado nonché alle persone stabilmente conviventi con il titolare della carica di governo non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità diffida l'inadempiente ad adempiere nei successivi dieci giorni.

5. In caso di ulteriore inadempimento da parte di uno dei soggetti indicati nel comma 4, l'Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.

6. Di ogni caso di violazione, sotto qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione di cui al presente articolo, il presidente dell'Autorità informa il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.

Art. 15.

(Violazioni dell'obbligo di astensione)

1. In caso di violazione dell'obbligo di astensione, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. In caso di violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità, in relazione alla gravità del fatto, applica una sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. In ogni caso l'Autorità informa senza ritardo l'autorità giudiziaria.

Art. 16.

(Conflitto di interessi in violazione delle misure preventive)

1. Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 8 prende una decisione, adotta un atto, partecipa ad una deliberazione ovvero omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l'Autorità, oltre alle sanzioni previste dagli articoli da 1 a 15 per la violazione delle misure preventive, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito.

2. Si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 20.000 euro al soggetto che, rivestendo una delle cariche indicate nel comma 1 dell'articolo 2, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, quando la partecipazione alla deliberazione o l'omissione è idonea ad arrecare ad altro componente dello stesso organo cui egli appartiene, al di lui coniuge, al parente o affine entro il secondo grado, o a persona con lui stabilmente convivente per ragioni diverse dal lavoro domestico, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale fanno parte quel componente, il coniuge o le altre persone sopraindicate. Quando il vantaggio è conseguito si applica altresì la sanzione prevista nel comma 1.

3. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e per una sola volta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale scelti dall'Autorità.

4. La sanzione di cui al comma 1 del presente articolo è applicata al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 8 che, in presenza delle stesse condizioni, arca, consapevolmente, il medesimo vantaggio al coniuge, a un parente o affine entro il secondo grado, a una persona con esso stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, o a imprese o società di cui il medesimo detenga il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero con le quali abbia intrattenuto rapporti di lavoro o di gestione o dalle quali abbia ottenuto finanziamenti o contributi per lo svolgimento di campagne elettorali per elezioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI, I PRESIDENTI DI REGIONE E I MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI

Art. 17.

(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, e per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interesse dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri desumibili dalla presente legge e in particolare dagli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, dal capo IV, dal comma 2 del presente articolo e dal capo VI, per integrare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla disciplina del conflitto di interessi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo attribuisce le funzioni di controllo e vigilanza in ambito regionale e locale all'Autorità, che vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa attribuite dalla presente legge.

3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti legislativi di cui al comma 1, del presente articolo adattano, anche attraverso opportune esenzioni e integrazioni, alle situazioni locali le misure previste dalla presente legge per la prevenzione, la risoluzione e la sanzione dei conflitti di interessi alle tipologie e alle dimensioni dei diversi enti locali.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18.

(Principi in materia di incompatibilità dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli

interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza;».

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale, i casi di incompatibilità del titolare di una carica di governo derivanti da conflitto di interessi.

CAPO VI

SOSTEGNO PRIVILEGIATO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'EDITORIA, ANCHE A MEZZO INTERNET

Art. 19.

*(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitto di interessi.
Norme di principio)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni e le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo *internet*, che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni superiori ai

15.000 abitanti, ai candidati presidenti di provincia, ai candidati presidenti di regione e ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopraindicati un sostegno privilegiato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di cui al medesimo comma che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel medesimo comma 1 ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1. La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo di rigore che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamento in violazione del principio della par *condicio* e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche sopraindicate.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri e applica le sanzioni previste dalle disposizioni di cui alla legge 6 ago-

sto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di quarantotto ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.

7. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della *par condicio* violata, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 ad euro 50.000.

8. Le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta, altresì, in ogni caso, la sospensione, per un periodo da cinque a quindici giorni, del provvedimento autorizzatorio, di concessione o comunque denominato cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica. In caso di violazione ripetuta oltre la seconda volta, interviene automaticamente la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche, comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

9. Nel periodo successivo alla campagna elettorale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che

le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8.

10. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.

11. Nella comunicazione di cui al comma 10 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla legge medesima, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

13. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

Art. 20.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese che agiscono nel set-

tore radiotelevisivo a livello nazionale non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di governo.

3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei mezzi di comunicazione di massa in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità riferisce anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.

